

**DELIBERA N. 164/23/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FREE  
LINE S.R.L.S. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1,  
DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, il Testo unico);

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 70/20/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTO l’atto della Direzione servizi media (DSM) di questa Autorità, CONT. N. 3/23/CONS in data 2 febbraio 2023, notificato in pari data, recante “*Contestazione nei confronti della società Free Line S.r.l.s. (Servizio di media audiovisivo satellitare denominato VENUS TV) per la violazione dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi adottato con la delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Nell’ambito delle attività di monitoraggio sulla programmazione diffusa dalle emittenti nazionali e sulla sua conformità alla normativa vigente in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche è stata riscontrata la diffusione via satellite di servizi di media audiovisivi non autorizzati da questa Autorità. Le verifiche poste in essere dalla Guardia Finanza - Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo Radiodiffusione ed Editoria (di seguito, la Guardia di Finanza) – tramite il monitoraggio eseguito dal Ministero delle imprese e del made in Italy e le verifiche presso gli operatori satellitari Skylogic S.p.a. e Telespazio S.p.a. – hanno evidenziato che la società Free Line S.r.l.s. ha diffuso, nel periodo dal 12 al 18 giugno 2021, sulla piattaforma satellitare, alla numerazione 882 della sintonia automatica di Sky il servizio di media audiovisivo denominato VENUS TV, pur nella consapevolezza – come dichiarato ai militari operanti – di non essere in possesso di un’autorizzazione in corso di validità, ma sostenendo che VENUS TV era un clone di EURSAT, ed esibendo anche l’autorizzazione satellitare di EURSAT scaduta di validità.

La Direzione servizi media (DSM), a seguito di quanto segnalato dalla Guardia di Finanza, ha verificato che non risulta pervenuta, da parte della società Free Line S.r.l.s., alcuna istanza di autorizzazione e che nell’elenco delle autorizzazioni satellitari aggiornato al periodo luglio - dicembre 2022, risulta che l’autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato VENUS TV, rilasciata originariamente in data 13 novembre 2007 con delibera n. 58/07/CONS e volturata in data

15 febbraio 2012 con delibera n. 89/12/CONS in favore della società Eursat S.r.l., socio unico in liquidazione, è decaduta di validità in data 13 novembre 2013.

Inoltre, come accertato dalla Guardia di Finanza, la società Eursat S.r.l. risulta aver cessato l'attività ed è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 7 gennaio 2013.

Infine, la Guardia di Finanza, con nota in data 23 dicembre 2022, nella relazione finale attestante gli esiti conclusivi degli accertamenti svolti, ha riferito che dal 1° settembre 2021, la diffusione di diversi servizi di media audiovisivi satellitari, tra i quali VENUS TV, è addebitabile ad altro soggetto giuridico, nei confronti del quale si procede separatamente.

La Direzione servizi media (DSM), conseguentemente, con atto CONT. N. 3/23/DSM, ha contestato alla società Free Line S.r.l.s., di aver diffuso sulla piattaforma satellitare Sky, alla numerazione 882, il servizio di media audiovisivo VENUS TV, senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato da questa o da altra Autorità a tal fine legittimata, in violazione dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento.

## **2. Deduzioni della società**

La società Free Line S.r.l.s., non ha inviato memorie difensive in relazione alla contestazione CONT. N. 3/23/DSM, debitamente notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 2 febbraio 2023 (Prot. n. 29556) .

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

In relazione alla ricostruzione degli elementi che hanno determinato l'avvio del procedimento istruttorio con la contestazione CONT. N. 3/23/DSM, si rappresentano le seguenti considerazioni:

- i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *b*) e *c*), del Testo unico, prevedono, tra l'altro, il possesso di differenti titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto per lo svolgimento delle attività di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- l'articolo 18, comma 1, del Testo unico stabilisce che l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento;
- l'articolo 70, comma 3, del Testo unico stabilisce che le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità attualmente vigenti continuano ad applicarsi fino alla emanazione dei nuovi regolamenti da parte della stessa Autorità;
- l'articolo 3 del Regolamento sancisce l'obbligo di conseguire apposita autorizzazione ai fini della diffusione via satellite di programmi televisivi, ovvero di servizi di media

audiovisivi, individuando, altresì, nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la competenza esclusiva per il rilascio di tale titolo abilitativo;

- la fattispecie in esame deve, pertanto, essere qualificata come violazione del citato articolo 3 del Regolamento;

ACCERTATA la diffusione, nel periodo dal 12 giugno 2021 al 18 giugno 2021, sulla piattaforma satellitare, alla numerazione 882 della sintonia automatica di Sky, del servizio di media audiovisivo denominato VENUS TV, da parte della società Free Line S.r.l.s., con sede legale, all'atto degli accertamenti sopra riferiti, in Osimo (AN), via Alessandro Volta n. 25/3, senza aver conseguito il prescritto titolo abilitativo, in violazione dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento;

RITENUTO, per tutto ciò, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 2/23/DSM per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del Regolamento;

CONSIDERATO che è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione CONT. N. 3/23/DSM per il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTI, pertanto, sussistenti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 a euro 258.228,00 di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 25.822,00 al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Free Line S.r.l.s., deve ritenersi grave nella considerazione che la stessa ha diffuso via satellite il servizio di media audiovisivo denominato VENUS TV, sul canale 882 della piattaforma di Sky, in assenza della prescritta autorizzazione. Tale condotta - oltre ad integrare la fattispecie di esercizio di attività in assenza di titolo di abilitazione - non ha consentito all'Autorità di effettuare le dovute verifiche preventive sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ad un operatore in sede di valutazione della relativa domanda di autorizzazione, e risulta idonea a generare incertezza e confusione in merito alla corretta identificazione del soggetto su cui grava la responsabilità editoriale per i contenuti trasmessi, ostacolando

pertanto la stessa azione di monitoraggio e di controllo del settore radiotelevisivo da parte dell’Autorità.

**B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, né ha ritenuto di presentare memorie al riguardo, di chiedere audizione o di dimostrare l’eventuale possesso di analogha autorizzazione rilasciata da altre Autorità a tal fine legittimate.

**C. Personalità dell’agente**

La società, in quanto esercente servizi di media audiovisivi, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell’agente**

La società Free Line S.r.l.s. risulta costituita in data 9 marzo 2016 e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese delle Marche in data 21 marzo 2016 con codice fiscale n. 02706400427. La società, allo stato, risulta inattiva ed ha trasferito la propria sede legale a Macerata, in via XX Settembre n. 21, mantenendo il medesimo domicilio digitale. La sua situazione economica, ad oggi, non è valutabile in quanto è in corso una procedura di scioglimento e liquidazione, per la quale è stato nominato liquidatore il Sig. Signani Daniele, già amministratore unico della medesima società.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Free Line S.r.l.s., con sede legale a Macerata, in via XX Settembre n. 21, e per essa, al suo liquidatore, in qualità di esercente il servizio di media audiovisivo VENUS TV, diffuso alla numerazione 882 della sintonia automatica di Sky, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.822,00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni;



## INGIUNGE

alla citata società, e per essa, al suo liquidatore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81 – fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la somma di euro di euro 25.822,00 sul conto della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, utilizzando il bollettino di c/c n. 871012, evidenziando nella causale “*Versamento per sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 164/23/CONS, con accredito sul capitolo 2379, capo X del bilancio dello Stato*”, oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato (IBAN n. IT 540 01000 03245 348 010 2379 00), indicando la medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere trasmessa, mediante invio per posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), la quietanza dell'avvenuto versamento o di copia autenticata, con espressa indicazione della “*Delibera n. 164/23/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba